

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALLA STRADA DEL  
TARTUFO DELL'APPENNINO CENTRALE E PER  
L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DEL MARCHIO

La Strada del Tartufo dell'Appennino  
Centrale

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo del marchio La Strada del Tartufo dell'Appennino Centrale in seguito denominato marchio.

CAPITOLO I IL MARCHIO

ARTICOLO 2 - IL MARCHIO E IL CORPORATE DESIGN

Il marchio è un marchio registrato, composto da parole e da una immagine.

Il marchio dovrà consentire la presentazione unitaria di prodotti e servizi della Strada del Tartufo dell'Appennino Centrale concentrando gli sforzi di promozione e valorizzazione ed aumentando l'incisività commerciale.

ARTICOLO 3 - L'IDENTITÀ DEL MARCHIO

L'identità del marchio è la seguente:

La strada del Tartufo  
dell'Appennino Centrale

(Vedasi Allegato 1)

ARTICOLO 4 - IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO

Il posizionamento del marchio è basato sulla seguente affermazione: "L'Appennino dell'Italia Centrale rappresenta una simbiosi ricca di contrasti e affinità, composta da elementi antropologici e artistici, da spontaneità e affidabilità, da natura e cultura".

ARTICOLO 5 - TRACCIABILITÀ

Il marchio assume la valenza di una identificazione di origine.

ARTICOLO 6 - FORME DI APPLICAZIONE

Il marchio dovrà essere utilizzato sotto forma di applicazione fissa.

Nell'applicazione fissa la scritta "La Strada del Tartufo dell'Appennino Centrale" forma un'unità indivisibile congiuntamente all'immagine. La dimensione di quest'unità è scalabile esclusivamente in proporzione nonché entro le varianti di grandezza predefinite.

Il marchio potrà inoltre essere utilizzato anche nella forma d'applicazione quale "emblema di ubicazione" (es. "Bottega", "Ristorante", "Agriturismo", "Impresa", "Prodotto", ecc. della Strada del Tartufo dell'Appennino Centrale). In questa forma applicativa, la scritta di "Bottega" o "Ristorante" o "Agriturismo" o "Impresa" o "Prodotto" della Strada del Tartufo dell'Appennino Centrale, che può essere espressa in diverse varianti linguistiche e costituisce un'unità indivisibile con il marchio, dovrà rispettare il font scelto per il marchio stesso (Adobe Garamond Regular).

CAPITOLO II REQUISITI

ARTICOLO 7 - REQUISITI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

L'utilizzatore del marchio dovrà essere in grado di consolidare ovvero rafforzare l'immagine geografica della Strada del Tartufo dell'Appennino Centrale, nonché l'identità e il posizionamento del marchio. L'utilizzo del marchio è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'utilizzatore del marchio, l'esercizio della sua attività o il suo prodotto devono essere compatibili con l'identità e possedere i necessari requisiti di diretta associabilità, in quanto attività o prodotti tipici, peculiari e caratteristici dell'Appennino Centrale;
  - b) nei settori produttivi, il marchio potrà essere utilizzato esclusivamente per beni prodotti interamente nell'Appennino Centrale italiano, oppure che abbiano subito la prevalente e comunque l'ultima sostanziale ed economicamente giustificata lavorazione nelle regioni di Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria;
  - c) l'attività dell'utilizzatore non può essere illegale, immorale o discriminante;
  - d) i beni e servizi dovranno essere d'elevata qualità e rispettare il rapporto qualità-prezzo.
- Le forme di applicazione di cui al precedente art. 6 possono essere utilizzate da imprese operanti nel settore produttivo o dei servizi. Il presupposto per l'utilizzo di tale applicazione è che l'impresa sia

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di riferimento, ovvero abbia altra autorizzazione rilasciata da organismi preposti. Nel settore dei prodotti agro-alimentari, il marchio, in tutte le sue forme applicative, può anche essere utilizzato per i prodotti coperti da indicazione geografica protetta (IGP), indicazione geografica tipica (IGT), denominazione d'origine protetta (DOP) o altri riferibili all'area dell'Appennino Centrale, nonché per i vini DOC, DOCG e prodotti della stessa area che non ricadono nel campo di applicazione del regolamento CEE 2081/92.

Le imprese attive nei settori del commercio e della ristorazione e che somministrano cibi e bevande dovranno adottare misure opportune per valorizzare, rendere maggiormente visibile e per migliorare il posizionamento del prodotto del tartufo di qualità nel settore della gastronomia.

L'offerta mirata del prodotto di qualità del tartufo nel settore della ristorazione è di fondamentale importanza per l'uso del marchio. In particolare, per le aziende sopra citate valgono i seguenti obblighi:

- coloro che somministrano cibi debbono comprendere nelle loro carte delle vivande solo ed esclusivamente tartufo di buona qualità dell'Appennino Centrale;
- specificare sul menù la specie di appartenenza (es. Tuber magnatum Pico nel caso del Bianco pregiato);
- non somministrare prodotti contenenti aromi di sintesi (es. olio tartufato, toma tartufata ecc...);
- rispettare la stagionalità di raccolta (es. non somministrare tartufo nelle date precedenti o successive quelle determinate dalle leggi regionali per le singole specie);
- definire in modo chiaro il prezzo della grattata, ovvero chiarire il prezzo al grammo e la quantità di tartufo utilizzata per piatto (es. grattata 8/10 g, tartufo 3,00 euro al g);
- eseguire la grattata sempre a tavola in presenza del cliente e non in cucina;
- presentare un piatto con diversi tartufi e dare la possibilità al cliente di scegliere l'esemplare che verrà utilizzato durante il pasto;

Per le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti a base di tartufo valgono i seguenti obblighi:

- non utilizzare sostanze contenenti aromi tartufati di sintesi;

- utilizzare tartufo proveniente dall'Appennino Centrale.

e) La richiesta di concessione d'uso del marchio può essere avanzata dai soggetti indicati nell'Allegato 2 e con le modalità di cui all'Allegato 3.

#### ARTICOLO 8 - IL RISPETTO DELLE REGOLE D'APPLICAZIONE

L'utilizzatore del marchio è obbligato al tassativo rispetto delle regole d'applicazione, riportate nei moduli.

#### CAPITOLO III GESTIONE ED ASSEGNAZIONE

##### ARTICOLO 9 - TITOLARE E UTILIZZATORE DEL MARCHIO

Detentore e titolare del marchio è il SIL, Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale s.c.a r.l.

Il marchio è conferito da parte del SIL a imprese o organizzazioni con sede nelle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria allo scopo del reciproco e positivo trasferimento d'immagine. L'utilizzatore del marchio può trarre vantaggio dall'immagine e dalla posizione sul mercato del marchio e dovrà a sua volta potenziare il marchio tramite la propria immagine.

##### ARTICOLO 10 - IL COMITATO TECNICO

Il SIL ha istituito il Comitato tecnico per il marchio per l'elaborazione del presente regolamento contenente le condizioni generali per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio.

Il Comitato è composto da rappresentanti del SIL. Tra i suoi compiti rientrano l'individuazione dei diritti di utilizzo previsti in caso di contratto di licenza ai sensi dell'articolo 18. Il Comitato tecnico propone al Consiglio di Amministrazione del SIL eventuali integrazioni e modifiche della strategia e del posizionamento del marchio, nonché eventuali modifiche del presente regolamento. Il Comitato tecnico per il marchio viene convocato in seduta ordinaria dal presidente del SIL almeno due volte l'anno.

La sede del SIL - posta in via XX Settembre 46, Palazzo Alberti, 52037, Sansepolcro, Arezzo - è nominata sede operativa del Comitato Tecnico.

##### ARTICOLO 11 - COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO

Il SIL istituisce la Commissione di assegnazione e utilizzo del marchio, composta da rappresentanti

del SIL e delle organizzazioni di categoria. La Commissione è responsabile dell'esame delle domande di utilizzo del marchio, dell'evasione delle richieste d'utilizzo del marchio secondo i successivi artt. 12 e 13, della consulenza e dell'assistenza degli utilizzatori del marchio, della gestione degli eventuali reclami in base all'articolo 19. La Commissione inoltre, in merito ad eventuali quesiti applicativi o interpretativi relativi alla strategia e al posizionamento del marchio, propone al Comitato tecnico le sue valutazioni. La Commissione esercita altre funzioni assegnategli dal Comitato per il marchio.

La sede del SIL - posta in via XX settembre 46, Palazzo Alberti, 52037, Sansepolcro, Arezzo - è nominata sede operativa della Commissione.

#### ARTICOLO 12 - RICHIESTA D'UTILIZZO

L'assegnazione del marchio avviene dietro richiesta secondo le modalità previste dall'Allegato 3. La richiesta può essere presentata on-line tramite il sito internet del SIL al seguente indirizzo <http://www.appenninocentrale.it> o in alternativa l'utilizzo può essere richiesto anche via posta.

Il richiedente dovrà riportare i suoi dati personali fondamentali sul modulo della richiesta. Inoltre dovrà dichiarare di rispettare le disposizioni del presente regolamento e le regole d'applicazione in base all'articolo 8, oltre a non fare uso illegittimo o abusivo del marchio.

#### ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONE D'UTILIZZO

Nell'applicazione fissa o applicazione "Impresa della Strada del Tartufo dell'Appennino Centrale", a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, al richiedente sarà trasmessa, tramite un procedimento scritto, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

Nel caso il richiedente non fosse iscritto nel registro delle imprese delle province della Strada del Tartufo, l'autorizzazione all'utilizzo dell'applicazione fissa del marchio sarà conferita previo esito positivo del controllo effettuato sulla richiesta.

#### ARTICOLO 14 - UTILIZZATORI REGISTRATI

Con il conferimento dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio in base alle disposizioni dell'articolo 13, il richiedente sarà registrato con la qualifica d'utilizzatore ufficiale del marchio.

#### ARTICOLO 15 - RICORSO

Se non viene concessa l'autorizzazione ad utilizzare il marchio o ne viene vietato l'ulteriore uso, il richiedente può presentare ricorso secondo i procedimenti amministrativi generali presso il SIL, titolare del marchio.

#### CAPITOLO IV FORME D'UTILIZZO, DI COOPERAZIONE E DIRITTI DI LICENZA

#### ARTICOLO 16 - MODALITA' D'UTILIZZO

Il marchio può essere utilizzato:

- a) per finalità promozionali: utilizzi pubblicitari e comunicativi (soprattutto stampa, televisione, dépliant/catalogo, pieghevole, gadget, manifesto, inserzione pubblicitaria, sito internet, carta intestata, biglietto da visita, targhetta sulla porta, sponsorizzazione);
- b) con riferimento al prodotto: il marchio potrà essere applicato sul prodotto oppure utilizzato per il merchandising.

#### ARTICOLO 17 - COOPERAZIONE COMMERCIALE, CONTRATTO DI LICENZA SPONSORIZZAZIONE E CONVENZIONI

In caso di utilizzo del marchio a scopo promozionale conforme all'articolo 16, lettera a), l'utilizzatore del marchio concorda la cooperazione commerciale con il SIL. Il fine è il reciproco e positivo trasferimento d'immagine. La stipula della cooperazione avviene con l'autorizzazione all'utilizzo del marchio in base all'articolo 13 del presente regolamento.

In caso d'utilizzo del marchio conforme all'articolo 16, lettera b), sul prodotto, l'utilizzatore dovrà stipulare un contratto di licenza con il SIL. Con il conferimento dell'autorizzazione il licenziatario acquisisce il diritto d'apporre il marchio sul prodotto. Il contratto di licenza stabilisce l'inizio e la fine dei termini contrattuali, i prodotti, l'area di distribuzione, i canali di distribuzione e i diritti di licenza. Il contratto di licenza non è trasferibile.

Il contratto di prima licenza, valido 18 mesi, è concesso a titolo gratuito. Successivamente il SIL si riserva di definire le condizioni di rinnovo della licenza in modo da consentire il totale rimborso delle spese sostenute.

Il SIL può stipulare convenzioni con agenzie pubblicitarie, studi grafici e tipografie con l'obiettivo di garantire l'osservanza di tutte le prescrizioni del regolamento da parte degli utilizzatori e di rendere

possibile la loro registrazione come utilizzatori del marchio senza impedimento alcuno.

#### ARTICOLO 18 - DIRITTI DI UTILIZZO

L'utilizzo del marchio a scopo promozionale secondo l'articolo 17, comma 1, grazie alla cooperazione commerciale è previsto esente da tariffa d'utilizzo.

In caso di contratto di licenza secondo l'articolo 17, comma 2, si applica quanto previsto dal precedente articolo.

#### CAPITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

##### ARTICOLO 19 - CONTROLLI E GESTIONE DEI RECLAMI

La Commissione di cui all'articolo 11 effettua i controlli presso gli utilizzatori del marchio per garantire il rispetto del presente regolamento. Saranno effettuati controlli presso gli utilizzatori registrati secondo una percentuale ritenuta opportuna stabilita dal Comitato per il marchio.

La Commissione canalizza le conferme per l'utilizzo del marchio e forma nel contempo un'ulteriore base per l'esecuzione di controlli presso gli utilizzatori del marchio.

##### ARTICOLO 20 - SANZIONI IN CASO D'UTILIZZO ILLEGALE O ABUSIVO DEL MARCHIO

La competente Commissione controlla il rispetto del presente regolamento e delle regole d'applicazione conformi all'articolo 8.

In caso d'utilizzo abusivo o illegale – comprese le infrazioni contro il presente regolamento – fermo restando le disposizioni penali per infrazioni gravi o ripetute, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Infine il SIL, in funzione di titolare del marchio, può richiedere il risarcimento dei danni arrecatigli per utilizzo illegale o abusivo del marchio stesso.

#### CAPITOLO VI DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

##### ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore e diventa efficace dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del SIL.

Il Consiglio di Amministrazione del SIL ha approvato il presente Regolamento in data 3 maggio 2007.

Il presente Regolamento è vincolante per tutti i soggetti che hanno ottenuto e/o intendono ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

##### ARTICOLO 22 - DIRITTI DI LICENZA

I diritti di licenza, così come previsti dall'art. 17, devono essere a copertura del rimborso delle spese vive e di quelle di istruttoria sostenute dalla Commissione di assegnazione.

## allegato 2

Esercizi della ristorazione; circuiti di operatori;  
imprese della ricettività turistica; imprese di servizio al turismo (tour operator e agenzie di viaggi operanti nel settore dell'incoming);  
aziende di commercializzazione e lavorazione del tartufo;  
negozi tipici e tradizionali; aziende di produzione di prodotti alimentari tipici; consorzi di tutela dei prodotti tipici;  
associazioni tartufai; consorzi tartufai;  
imprese agricole, forestali o di tartuficoltura singole o associate; associazioni di produttori agricoli;  
imprese di trasformazione e/o di commercializzazione singole o associate.

Requisiti fondamentali sono in ogni caso:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o ai registri/albi ecc. tenuti da organismi competenti;
- l'impegno all'applicazione dei disciplinari di produzione di qualità.

### allegato 3

L'interessato deve compilare l'apposito modulo e inviarlo, allegando tutta la documentazione richiesta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al SIL Appennino Centrale, via XX Settembre 46 - Palazzo Alberti, 52037 Sansepolcro (AR).

Nella richiesta di concessione devono essere specificati i prodotti e i servizi sui quali apporre il marchio, nonché tutte le informazioni riguardanti l'impresa.

Entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo della richiesta, la Commissione incaricata dal SIL provvede alla verifica della correttezza della compilazione della domanda e del possesso dei requisiti richiesti, anche mediante eventuale sopralluogo. Successivamente la Commissione trasmette al Comitato la proposta di accettazione della domanda, oppure comunica al richiedente la necessità di eventuali integrazioni, in mancanza delle quali la domanda viene respinta dandone apposita comunicazione al Comitato tecnico.

Il Comitato tecnico procederà, infine, all'accettazione ufficiale della domanda e ne darà comunicazione al richiedente; inoltre iscriverà il richiedente nell'elenco ufficiale dei concessionari in occasione del suo periodico aggiornamento che avviene almeno ogni tre mesi.

Il presente Regolamento è vincolante per tutti i soggetti che hanno ottenuto e/o intendono ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del marchio.